☐ **Originale**
☐ **Copia**

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 /2019

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CONTRIBUTIVA ED ANAGRAFICA DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. BOGETTI GIOVANNI, CAPO OPERAIO CAT. B E POSIZIONE ECNOMICA B7.

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 11,30 nella solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dalle norme statutarie, vennero convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti:

N.	**COGNOME E NOME**	**CARICA**	**PRESENTI**	**ASSENTI**	**INVIATA**
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	SINDACO	X	-	o Prefettura o Comunicata Capigruppo Consigliari
2	GAZZANIGA PIETRO	VICE-SINDACO	X	-	
3	FINCO ALAN FRANCESCO	ASSESSORE		X	
		TOTALI	2	1	

Con l'intervento e l'opera della Dott. Stefano Valerii - Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE N. 26/2019

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CONTRIBUTIVA ED ANAGRAFICA DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. GIOVANNI BOGETTI, CAPO OPERAIO CAT. B E POSIZIONE ECNOMICA B7.

CONSIDERATO che il D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 all'art. 14 comma 6 lettera a) stabilisce che i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore dello stesso i requisiti di 62 anni di età e 38 anni di contribuzione conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
CONSIDERATO altresì che lo stesso art. 14 comma 6 lettera c) del sopra citato D.L. stabilisce che la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di 6 mesi;
RICHIAMATO, quindi, l'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, che dispone:

"Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019. Art. 14. Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. 1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243,

245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
ACCERTATO che: – l'art. 12 del CCNL 09/05/2006 prevede che la risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i 10 anni avvenga con un preavviso di mesi quattro, che in caso di dimissioni del dipendente i termini siano ridotti alla metà e che i termini di preavviso decorrano dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
richiamato il comma 4 dell'art. 12 del CCNL 09/05/2006 che così narra: "L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso"; – richiamato il comma 5 del sopra citato CCNL che così riporta: *"E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte […]";*
VISTO l'art. 27 ter del C.C.N.L. 06/07/1995 il quale prevede che la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato abbia luogo per dimissioni del dipendente;
VISTO l'art. 7 comma 1 del C.C.N.L. del 13/5/1996 il quale stabilisce che, in tutti i casi in cui il contratto preveda la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati in quattro mesi per i dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni;
VISTI i commi 2 e 3 del medesimo articolo contrattuale i quali prevedono che, in caso di dimissioni del dipendente, i termini di preavviso siano ridotti alla metà, con decorrenza dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
VISTA la richiesta del dipendente Comunale Sig. Giovanni Bogetti, nato a Frugarolo il 12.08.1956, residente in Comune di Frugarolo, Via Valgelata n. 7, dipendente del Comune di Frugarolo dal 01/07/1980 alla data odierna, protocollata al n.p.g. 905 del primo marzo 2019, con la quale il nominato in oggetto chiede di all'Amm.ne Comunale di essere collocata a riposo con decorrenza 01.09.2019;
CONSTATATO che il dipendente sopra indicato ha presentato la domanda di risoluzione del contratto di lavoro con l'osservanza dei termini di mesi 6 (sei) nel rispetto del D.L. n. 4/2019 termine ampiamente comprensivo di quello di mesi 2 (due) previsto dal CCNL enti locali;
RITENUTO quindi di prendere atto delle dimissioni del dipendente citato e di collocarlo a riposo con diritto a pensione anticipata "quota 100" avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per essere collocato a riposo, così come disposto dal D.L. 4/2019 a decorrere dal 01/09/2019 (ultimo giorno di servizio 31/08/2019), fatte salve le successive modifiche e/o integrazioni della normativa di settore e/o eventuali comunicazioni da parte dell'Inps;"
RITENUTO QUINDI in applicazione della normativa e dei requisiti sopraenunciati, di dare seguito al collocamento a riposo in pensione anticipata "quota 100" del dipendente di ruolo matricola n. 14, nel rispetto dei termini di preavviso, a decorrere dal 1° Settembre 2019;
Accertato che il medesimo dipendente ha raggiunto i limiti di età anagrafica per il collocamento a riposo ai sensi della legge n.214 del 2011, finalizzata all'applicazione dell'art. 2 c. 3 del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni nella legge n. 125/2013;
Ritenuto, pertanto, accogliere la domanda di collocamento a riposo presentata dal sig. Giovanni Bogetti, capo operaio cat. B e pos. ec. B7, con decorrenza dal 01.09.2019, avendo al stessa raggiunto i requisiti per il trattamento di pensione anticipata;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503; Visto il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 373;

Visto il D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;
Viste le circolari I.N.P.D.A.P. n. 34 del 17/12/2003 e n. 10 del 10/02/2004;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;
Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Visto lo statuto comunale;
Vista la normativa richiamata in narrativa della presente deliberazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica - riportato in calce alla presente - previsto dall'art.49 e 147 bis del Testo Unico 18.08.2000 sopra citato;

Con votazione unanime resa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della richiesta di collocamento a riposo con diritto alla pensione anticipata presentata da Giovanni Bogetti, nato a Frugarolo il 12.08.1956, residente in Comune di Frugarolo, Via Valgelata n. 7, dipendente del Comune di Frugarolo dal 01/07/1980 alla data odierna, protocollata al n.p.g. 905 del primo marzo 2019, con la quale il nominato in oggetto chiede di all'Amm.ne Comunale di essere collocata a riposo con decorrenza 01.09.2019;
2. di accogliere, per i motivi succintamente esposti in narrativa della presente delibera, la domanda prot. n. 905 del 01.03.2019, presentata dal citato dipendente per le finalità di cui all'epigrafe del presente atto;
3. di collocare a riposo il sig. Giovanni Bogetti, enucleato al punto n. 1 del dispositivo della presente deliberazione, avendo lo stesso maturato i requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della pensione, con decorrenza 01.09.2019;
4. di rinviare la presente per competenza alla Responsabile del servizio finanziario del Comune di Frugarolo, per la predisposizione della pratica di pensione da inoltrare all'Ente Previdenziale competente;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4° del d. Lgs. n.267/2000.

Non allegata materialmente ma resa disponibile *per relationem* con il presente atto: domanda di collocamento a riposo.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26/2019
(Art. 49, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

OGGETTO: COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ CONTRIBUTIVA ED ANAGRAFICA DEL DIPENDENTE COMUNALE SIG. GIOVANNI BOGETTI, CAPO OPERAIO CAT. B E POSIZIONE ECNOMICA B7.

==========

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Si esprime parere favorevole in ordine alla Legittimità della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

==========

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

==========

Frugarolo, lì 17.06.2019

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO PRESIDENTE
Geom. Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente, oggi 18.06.2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 03.07.2019 ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì 03.07.2019

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, u.c. T.U.E.L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì

- ❑ COPIA CONFORME ALLA DELIBERAZIONE, PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

Frugarolo, lì